

Indagini bancarie on line

di Lorenzo Gorgoglione (*)

LA NOVITA'

► Indagini bancarie

Il segreto bancario, non opponibile all'Amministrazione finanziaria già dal 1991, vede prossimo all'avvio uno scambio telematico di informazioni tra gli enti finanziari (istituti di credito e non solo) e l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza).

L'ampliamento dei dati e delle informazioni che saranno comunicati agli Organi accertatori (anche le operazioni fuori conto e allo sportello) interessa qualsiasi contribuente e, con riferimento a imprenditori e professionisti, aumenta le conseguenze della doppia presunzione con riferimento ai prelievi per i quali non sarà possibile fornire indicazione del destinatario.

Sembra ormai consolidarsi anche in giurisprudenza l'orientamento, già espresso dall'Amministrazione finanziaria, che ritiene le novità normative non aventi carattere sostanziale ma solo procedurale e come tali applicabili anche per gli anni o esercizi ancora passibili di accertamento.

► Riferimenti normativi e di prassi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: art. 51, comma 2
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: art. 32, comma 1 e 33
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413: art. 18
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549: art. 3, commi 177 e 178
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311: art. unico, commi 402, 403 e 404
- Agenzia Entrate, Prov. 22 dicembre 2005
- Agenzia Entrate, circ. 16 marzo 2005, n. 10/E
- Agenzia Entrate, Prov. 24 febbraio 2006

Indagini bancarie nella lotta all'evasione fiscale

La lotta all'evasione fiscale ovvero la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di individuare e colpire le sacche di evasione purtroppo presenti per volumi assai rilevanti è da sempre uno degli obiettivi nel programma di tutti i governi che si sono succeduti alla guida del Paese.

Uno strumento fondamentale è quello della **verifica delle reali somme introitate ovvero guadagnate** da ogni cittadino, società o ente operante nel nostro Paese. In un'economia moderna come quella attuale, qualsiasi operazione economica o commerciale trova una contropartita monetaria ovvero, di norma, una regolazione che transita con il coinvolgimento di un intermediario specializzato, tipicamente un istituto di credito.

Evoluzione legislativa

La legge delega n. 825/1971, all'art. 10 n. 12, prevedeva la possibilità di introdurre delle ipotesi di **deroga al segreto bancario** nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, ma **limitate a situazioni «di particolare gravità»**. L'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella formulazione originaria disponeva la possibilità per l'allora Ufficio delle imposte (e per la Guardia di finanza) di richiedere ad aziende e istituti di credito nonché all'Amministrazione Postale (a quei tempi ente pubblico) copia dei conti intrattenuti con il contribuente, su conforme parere dell'allora Ispettorato compartimentale, previa autorizzazione del Presidente della "un tempo" Commissione tributaria di primo grado.

Con il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, viene **estesa** l'applicazione della disciplina di **deroga al segreto bancario** anche all'**IVA**, e insieme vengono **ampliate le ipotesi di deroga**.

Con l'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vengono abrogati gli artt. 35 del D.P.R. n. 600/1973 e 51bis del D.P.R. n. 633/1972 e **semplificato l'iter procedimentale**, subordinandolo alla sola autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale (ora Direzione regionale delle entrate) e del Comandante di zona della Guardia di finanza. L'art. 18 della legge n. 413/1991 ha in sostanza abolito il segreto bancario.

Con la novella del 1991, le **indagini bancarie** vengono così ad essere **ricomprese** nell'ambito degli **ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria**.

L'abolizione del segreto bancario, o meglio la possibilità per gli Uffici periferici di compiere indagini bancarie con riferimento ai contribuenti oggetto di verifica e controllo, se ha permesso, dopo il 1991, uno snellimento nella richiesta e nell'ottenimento della preventiva autorizzazione, ha però sempre trovato un atteggiamento poco collaborativo dal mon-

(*) Associazione italiana Dottori Commercialisti

do delle aziende di credito. L'**iter procedimentale di autorizzazione** e soprattutto i tempi richiesti per avere copia dei conti intrattenuti dai contribuenti con le aziende di credito hanno fino ad oggi **ridotto**, nella pratica, l'**utilizzo** di questo strumento di **accertamento e verifica**.

Dal prossimo mese di maggio le cose cambieranno, con uno snellimento nell'iter procedurale e una maggior celerità nei tempi di acquisizione delle informazioni.

Presunzione di legge e inversione dell'onere della prova

Gli artt. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, primo comma, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevedono che le **somme di denaro** a qualunque titolo **accreditate** nell'ambito dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate, ivi compresi i servizi ricevuti, con gli istituti creditizi e finanziari, si presumono **componenti reddituali positive ai fini delle imposte dirette ed operazioni attive imponibili ai fini IVA**, potenziali elementi di tassazione «se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine» (per le imposte sul reddito) ovvero che «ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili» (ai fini dell'IVA). In altre parole **spetta al contribuente** sottoposto a verifica o accertamento, e all'uopo appositamente convocato dagli Organi finanziari, **dare conto delle operazioni attive** che hanno interessato i suoi rapporti finanziari ovvero dimostrare che, ove non considerate ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IVA, sono relative ad operazioni non rilevanti ai fini della liquidazione delle due imposte.

Una novità rilevante è stata introdotta dalla legge Finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. unico, commi 402, 403 e 404 che ha modificato la presunzione con riferimento agli **addebiti di denaro**. In particolare, è previsto che «sono altresì posti come **ricavi o compensi** ..., se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni». In precedenza, era stabilito che i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, in assenza di indicazioni da parte del contribuente circa i relativi beneficiari, fossero da considerare esclusivamente «ricavi». In tal modo, il regime presuntivo in esame era comunemente ritenuto circoscritto alla sola ricostruzione del reddito d'impresa; i lavoratori autonomi, percependo compensi e non ricavi, venivano esclusi, pertanto, dalla portata applicativa della presunzione.

Occorre segnalare che la portata di dette innovazioni in tema di indagini bancarie è ritenuta applicabile ovvero utilizzabile dagli Organi accertatori **anche retroattivamente** ovvero per i periodi precedenti (si veda da ultimo Cassazione, 3 marzo 2006, n. 4731, la quale conferma l'orientamento già espresso dall'Amministrazione finanziaria al punto 3.8 della circolare 16 marzo 2005, n. 10/E), salva naturalmente l'avvenuta conservazione negli archivi degli istituti di credito delle informazioni prima non oggetto di indagine (tipicamente le operazioni fuori conto che non sono state memorizzate dalle banche prima del 1° gennaio 2006 eccetto quelle già conservate in forza della normativa sull'antiriciclaggio di cui al D.L. n. 143/1991).

Al via le indagini bancarie dal 2 maggio 2006

Il segreto bancario, come ricordato, non è opponibile ai fini fiscali da ormai cinque lustri. La novità di questo inizio d'anno consiste nel fatto che l'Amministrazione finanziaria avrà, dal prossimo **2 maggio**, salvo proroghe, un canale nuovo e privilegiato per dialogare con l'intero mondo degli operatori finanziari.

Prima dell'intervento della legge Finanziaria 2005, infatti, le norme vigenti prevedevano la possibilità per l'Agenzia delle Entrate e/o la Guardia di finanza di richiedere ad aziende e istituti di credito nonché alle Poste Italiane copia dei conti intrattenuti con i clienti, ed anche di accedere presso i suddetti enti allo scopo di recuperare direttamente le informazioni e i dati relativi ai conti intrattenuti dal contribuente sottoposto a verifica. Gli organi dell'accertamento potevano, ancora, chiedere direttamente al contribuente l'indicazione degli estremi dei suddetti rapporti. È di tutta evidenza che la possibilità offerta all'Amministrazione finanziaria scontava una **difficoltà** soprattutto nei tempi e nella forma (cartacea) nell'acquisizione delle informazioni bancarie e finanziarie, con una **limitazione** anche nella **natura dei rapporti**, dei **conti** e delle **informazioni** oggetto di indagine. A motivo di ciò fino alla data odierna le verifiche e gli accertamenti di tipo bancario non hanno assunto dimensione rilevante (si parla di 30.000 indagini all'anno) e, in qualche modo, non hanno "preoccupato" i contribuenti.

L'iter istruttorio nonché gli ambiti di indagine vengono ora a cambiare anche di molto.

Con la legge Finanziaria 2005 le norme di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 hanno infatti visto **modifiche sostanziali** e insieme un **aggiornamento della metodologia di**

acquisizione dei dati concernenti i rapporti intrattenuti, con l'ausilio della moderna tecnologia informatica.

L'intervento del Legislatore ha modificato tre aspetti del procedimento, sia da un punto di vista dei soggetti con i quali l'Amministrazione finanziaria può interloquire legittimamente e dell'oggetto delle informazioni acquisibili, che in merito agli aspetti procedurali dell'iter istruttorio.

Profilo sostanziale

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato **ampliato il novero delle informazioni** che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono ottenere nei riguardi dei contribuenti sottoposti a controllo. Tra i soggetti cui è possibile **richiedere informazioni** sui rapporti intrattenuti con i contribuenti verificati vengono ricompresi, oltre alle **banche** e alle **Poste italiane s.p.a.**, anche «**gli intermediari finanziari, le imprese d'investimento, gli organismi d'investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie**» (anche le holding di famiglia e in consorzi di garanzia collettiva dei fidi); **destinatari** della richiesta possono essere, in sostanza, **tutti i soggetti operanti nel «sistema» finanziario**.

Il controllo potrà poi riguardare la **totalità delle operazioni** poste in essere attraverso i citati intermediari finanziari (operazioni d'investimento, sulle cassette di sicurezza e, in genere, tutte le altre operazioni «fuori conto»). Superando la limitativa previsione ai conti intrattenuti dai clienti ed ai rapporti ad essi inerenti o alle garanzie prestate da terzi, le disposizioni ora in vigore fanno riferimento, con espressione omnicomprensiva, a «**qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata**»; vengono così meno quelle «zone grigie» dagli accertamenti bancari generate dal limitativo riferirsi della norma alla nozione di conto: si pensi, a titolo di esempio, alla impossibilità, in passato, di reperire informazioni relative ad operazioni quali l'acquisto di certificati di deposito con contanti derivanti dal «nero» di attività commerciali, alla richiesta di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario, alla richiesta di bonifico senza addebito in conto, all'incasso di assegni bancari direttamente allo sportello dell'istituto emittente.

Profilo procedurale

Da un punto di vista procedurale, la **novità** rispetto al passato consiste nel fatto che le richieste degli Organi dell'Amministrazione finanziaria e le risposte degli intermediari finanziari nel processo di acquisizione dei dati devono essere posti in essere in **via telematica**.

Tale modifica renderà sicuramente **più brevi i tempi dell'iter istruttorio**, con ovvio vantaggio per gli Organi accertatori.

La nuova formulazione degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 prevede, che dalla data di notifica degli inviti e delle richieste, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, decorre un termine per l'adempimento delle richieste avanzate ai sensi dei nn. 7 dei commi 2 dei richiamati articoli, di **30 giorni** (e non più di 60). Quest'ultimo termine può essere **prorogato di 20 giorni** (e non più di 30) su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente Direttore centrale o regionale per l'Agenzia delle Entrate ovvero, per la Guardia di Finanza, dal Comandante Regionale. I tempi di risposta sono così quasi dimezzati, passando così da 90 giorni a soli 50 giorni massimo. Le informazioni poi non saranno più trasmesse su supporto cartaceo, ma su supporto informatico, novità di non poco conto.

L'iter procedurale richiede ancora la **preventiva autorizzazione** da parte del Direttore regionale delle entrate (al quale è stato affiancato il Direttore centrale per l'accertamento) e, per la Guardia di Finanza, del Comandante Regionale.

L'iter per l'espletamento degli accertamenti bancari continuerà dunque a comporsi di **due fasi**:

- una **prima fase, interna** all'organo procedente, che si sostanzia nella richiesta di autorizzazione e nel relativo provvedimento autorizzatorio (ma non risulta che vi siano difficoltà nell'ottenimento di questa autorizzazione);
- una **seconda fase, a rilevanza esterna**, che prevede la notifica dell'autorizzazione agli intermediari finanziari, il successivo inoltro agli stessi delle varie richieste di documentazione e, se necessario, l'eventuale accesso per la diretta acquisizione della documentazione medesima.

Scambio tematico di informazioni

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005 è stato da ultimo definito l'ultimo «tassello» ovvero modalità con cui avverrà lo scambio di informazioni tra gli intermediari finanziari e gli Organi di accertamento. La modalità prescelta, tramontata almeno allo stato l'istituzione di un'A-nagrafe dei conti correnti (o forse solo accantonata), è quella di un **sistema di posta elettronica certificata** (PEC) che collegherà in rete tutti gli operatori coinvolti. Gli intermediari finanziari (tra cui anche le holding di famiglia) devono **comunicare** entro il **15 aprile** i propri **referimenti di posta elettronica certificata**.

Il suddetto strumento di **PEC** (di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e al D.P.C.M. 2 novembre 2005), unitamente ad un sistema di **firme elettroniche**.

che garantirà l'attento rispetto dei termini (30 giorni più eventuali ulteriori 20) e un invio sicuro dei dati (ed infatti il Garante Privacy ha dato assenso all'utilizzo di tale metodologia di comunicazione). Le nuove modalità di trasmissione permetteranno all'Amministrazione finanziaria di acquisire con uno **specifico standard informatico** le informazioni richieste e presumibilmente con una **maggiore rapidità** nell'esame e nella elaborazione delle informazioni.

L'avvio delle indagini bancarie con i nuovi strumenti telematici è stato oggetto di una nuova **proroga**. Il termine del 1° marzo 2006 previsto per gli interme-

diari obbligati come termine ultimo per dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (tra cui, ricordiamo, anche le holding di partecipazione anche a ristretta base azionaria) è stato prorogato al 15 aprile 2006 (con provvedimento 24 febbraio 2006) e dal 1° marzo al **2 maggio** è stato postergato quello per l'utilizzo della procedura di **scambio di informazioni on line** tra **Amministrazione finanziaria e intermediari finanziari**.

La **sanzione** per gli intermediari che omettono la trasmissione dei dati richiesti varia **da 2.065,82 euro a 20.685,27 euro**. La sanzione si riduce alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

LIBRI

Codice della Riforma Tributaria 2006

AUTORE: *Tommaso Lamedica*

Puntuale come da tradizione il **Codice** di Tommaso Lamedica, giunto alla **29° edizione**, esce completamente aggiornato e arricchito da tutte le ultime novità e continua ad essere il **punto di riferimento** per professionisti che devono disporre di uno **strumento di consultazione COMPLETO** che fornisca con la normativa tributaria tutte le indicazioni operative indispensabili tratte dalla prassi e dalla giurisprudenza.

L'edizione 2006, aggiornata con tutte le ultime novità in tema di Finanziaria, Riforme fiscali e societaria e correttivo Ires, si caratterizza per:

- **chiarezza e facilità** di consultazione;
- un ricco e accurato **corredo di annotazioni** che collegano tra loro le norme e aiutano a orientarsi tra proroghe e modifiche;
- numerosi e puntuali **stralci di interpretazioni e di giurisprudenza**;
- le **Note di orientamento** di Tommaso Lamedica a commento puntuale delle questioni più complesse e di maggiore attualità.

Compresi nel prezzo:

- il **"Codice in tasca"**, un volume in formato tascabile con le disposizioni tributarie di più frequente consultazione;

- **l'aggiornamento on line:** il servizio consultabile all'indirizzo **www.ipsoa.it/crtonline** che permette di essere informati su:
 - le **ultime novità normative**;
 - le più importanti **circolari e risoluzioni** dell'Agenzia delle Entrate e la **giurisprudenza più significativa**;
 - le **Note di orientamento** a commento delle novità tributarie emanate in corso d'anno.

In più, **solo per gli abbonati:** il **"Tascabile di Aggiornamento"**, un pratico volume, disponibile da ottobre 2006, che informa su tutte le novità subentrate dopo la pubblicazione dell'opera.

IPSOA, XXIX Edizione 2006, € 210.00, Collana Codici Rossi

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
www.ipsoa.it/servizioclienti
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
Tel. 02.82476794 – Fax 02.82476403
- **Agente Ipsoa di zona**
www.ipsoa.it/agenzie
- **www.ipsoa.it**